

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Ai fini dei riflessi sulla Gestione Speciale Spedizionieri Doganali, per l'anno 2000, derivanti dall'evoluzione normativa, si illustra preliminarmente la legge 16 luglio 1997, n.230 recante disposizioni concernenti la soppressione del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

L'articolo 1 del provvedimento, dopo aver disposto la soppressione, a decorrere dal primo gennaio 1998, del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali istituito con la legge 22 dicembre 1960, n.1612, stabilisce che dalla suddetta data resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal primo gennaio 1998; sono iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo e gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso.

Il successivo articolo 2 stabilisce, per gli spedizionieri doganali già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorchè cancellati dal fondo medesimo con diritto a prestazione differibile, nonché per i soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335, la conservazione della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità contributive acquisite presso il Fondo al 31 dicembre 1997 e l'erogazione della quota medesima da parte dell'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.

Lo stesso articolo 2 dispone, per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n.4, della legge 28 novembre 1996, n.608. Tale norma che trova applicazione dal primo gennaio 1998, prevede, ai fini del predetto calcolo, la valutazione delle sole anzianità maturate al 31 dicembre 1993 e la liquidazione dell'importo dell'indennità di buonuscita al conseguimento delle prestazioni pensionistiche, non prima,

comunque, della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297.

L'articolo 3 stabilisce che i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS, e che per il pagamento delle pensioni in essere nonché per l'erogazione delle menzionate quote pensionistiche e delle indennità di buonuscita è istituita nell'ambito dell'INPS un'apposita gestione speciale ad esaurimento.

Peraltro, la piena attuazione dei compiti, che la predetta legge assegna all'Istituto, ha richiesto la preliminare risoluzione, fornita dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle questioni di seguito indicate.

Tra le prestazioni che l'INPS deve erogare a carico della gestione speciale ad esaurimento, istituita dall'articolo 3 della legge n.230/1997, sono previste, oltre alle pensioni "in essere" a carico del soppresso Fondo (articolo 3, comma 1), le "quote aggiuntive" di pensione disciplinate dall'articolo 2 e le "indennità di buonuscita" (articolo 3, comma 2).

L'articolo 2 della legge n.230 prevede l'erogazione della "quota di pensione maturata sulla base dell'anzianità acquisita presso il Fondo al 31 dicembre 1997, secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503", vale a dire alla stessa età prevista per il pensionamento ordinario a carico del soppresso Fondo.

Le norme riguardanti detto pensionamento ordinario nell'ambito del soppresso Fondo (articolo 25 del Regolamento e articolo 2, comma 1, lettera a, numero 3, del decreto legge 1° settembre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608) richiedevano per il pensionamento di vecchiaia, oltre al requisito dell'età, un'anzianità assicurativa non inferiore a 20 anni.

Si è posto quindi il problema se per il diritto alle "quote di pensione" continuassero a essere richiesti almeno 20 anni di contributi ovvero se la pensione fosse liquidabile anche con anzianità inferiori e, in tale ultima ipotesi, se le quote ag-

giuntive di pensione derivanti da anzianità inferiori a quella minima ventennale fossero reversibili ai superstiti e soggette a perequazione; infine, se per la concessione di dette "quote" fosse necessaria anche la cancellazione dall'Albo professionale, come previsto dall'articolo 24 del Regolamento.

Al riguardo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha osservato che, "considerata la generale salvaguardia che il legislatore ha voluto concedere alle anzianità assicurative maturate al 31 dicembre 1997 nel Fondo da sopprimere, appare del tutto pacifica l'applicazione delle norme del Fondo per il calcolo della quota aggiuntiva di pensione in presenza di un'anzianità contributiva nel Fondo stesso non inferiore a quella minima richiesta dal predetto Regolamento (20 anni, ai sensi dell'art.25) per l'accesso alla pensione ordinaria, con conseguente reversibilità ai superstiti di tale quota, così come disposto dagli artt. 28 e segg. del Fondo".

"Precisato ciò", rileva la nota ministeriale, "il principio di salvaguardia sopra evidenziato risulterebbe comunque compromesso se non fosse data la possibilità di far valere automaticamente, ai fini pensionistici, anche le anzianità, acquisite nel Fondo soppresso, inferiori a quella minima ventennale. Per quota di pensione maturata al 31 dicembre 1997 deve dunque necessariamente intendersi anche quella derivante da un'anzianità di iscrizione al Fondo inferiore a 20 anni".

"Si ritiene infine che, essendo intervenute da un lato la soppressione del Fondo degli spedizionieri doganali e dall'altro la presa in carico dell'erogazione delle relative quote di pensione da parte dell'INPS, non sia più operante la disposizione contenuta nell'articolo 24 del Regolamento del Fondo, secondo la quale la concessione dei trattamenti previdenziali del Fondo medesimo è subordinata alla cancellazione od alla radiazione dall'Albo professionale degli spedizionieri doganali".

In applicazione delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, le domande di pensione presentate da iscritti al soppresso Fondo che abbiano compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia degli uomini (63 anni fino al 30 giugno 1998, 64 anni dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, 65 anni dal 1° gennaio 2000) possono essere accolte, qualunque sia la durata dell'iscrizione al Fondo e indipendentemente dalla cancellazione degli interessati dall'Albo.

Risolto positivamente il problema del diritto alla pensione anche sulla base di un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni, si è posto il problema delle modalità di calcolo della quota di pensione ordinaria maturata con un'anzianità inferiore a quella minima ventennale.

In merito il Ministero del Lavoro ha concordato sulla soluzione di computare, "per ogni anno di contribuzione, un ventesimo dell'importo pensionistico previsto dall'articolo 25 del Regolamento del Fondo in caso di anzianità di iscrizione minima".

In ordine all'importo della quota da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, l'articolo 2 della legge n.230 stabilisce che la "quota" maturata alla predetta data è "conservata" e che la stessa è erogata al compimento del previsto requisito di età, "in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni".

Si è posto quindi il problema se la quota di pensione maturata al 31 dicembre 1997 fosse suscettibile di "aggiornamento" fino alla data della sua liquidazione con lo stesso sistema di aggiornamento annuale dell'importo delle pensioni da liquidare, applicato nel soppresso Fondo ai sensi dell'articolo 31 del relativo Regolamento, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n.608, che disciplina gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni già erogate.

Quanto alla previsione dell'erogazione della quota di pensione "in aggiunta" ad altri trattamenti, è stato chiesto al Ministero se si dovesse intendere nel senso di una conferma del diritto degli interessati alla corresponsione della quota, al perfezionamento del requisito di età, anche in presenza della titolarità di altri trattamenti.

Infine, si è posta la questione se le posizioni assicurative fatte valere nel Fondo al 31 dicembre 1997 dovessero essere utilizzate esclusivamente per la concessione di quote aggiuntive di pensione o se potessero essere anche oggetto di ricongiunzione in altre gestioni assicurative.

In proposito il Ministero del Lavoro ha anzitutto rilevato che l'espressione utilizzata dal legislatore nel citato articolo 2

(la quota "è conservata"), non può implicarne la cristallizzazione dell'importo così come calcolato alla predetta data del 31 dicembre 1997.

Il predetto Dicastero ha poi aggiunto: "Infatti, mentre da un lato va puntualizzato che il sistema di aumenti a titolo di perequazione automatica delle prestazioni a carico del Fondo degli spedizionieri doganali non è più disciplinato dal Regolamento del soppresso Fondo ma dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, dall'altro non sembra né ragionevole né in linea con lo spirito del provvedimento privare i destinatari delle disposizioni in esame dell'aggiornamento annuale dell'importo della quota di pensione. In tale prospettiva, pertanto, attraverso il concetto di conservazione della quota di pensione si è inteso semplicemente offrire una tutela di ordine generale alle situazioni assicurative in essere al momento della soppressione del Fondo".

"Su tale punto risulta altresì ovvio, inoltre, che l'espressione utilizzata dal legislatore, secondo la quale la quota maturata presso il Fondo soppresso è erogata in aggiunta ad altri trattamenti pensionistici sta a significare che tale quota è erogata anche in presenza di altre prestazioni pensionistiche e non che l'esistenza di tali trattamenti è condizione necessaria per l'erogazione della quota medesima".

Il Ministero del Lavoro ha infine precisato che "i periodi assicurativi coperti da contribuzione presso il Fondo soppresso possono essere ricongiunti, secondo le regole generali vigenti, presso la gestione previdenziale di appartenenza, non disponendo diversamente la legge di soppressione in esame".

Per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'articolo 2 della legge n.230 dispone che "si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

La richiamata disposizione della legge n.608 stabilisce, tra l'altro, che "con decorrenza 1° gennaio 1994 cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 32 del Regolamento del Fondo" e che l'importo di tale indennità, "maturata al 31

dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297".

Al riguardo il Ministero del Lavoro ha confermato che, per effetto dell'ulteriore richiamo presente sulla citata norma della legge n.608, per il calcolo dell'indennità di buonuscita dovranno applicarsi "le modalità di rivalutazione dell'indennità stabilita dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297".

Poichè la legge n.230 non menziona l'istituto del riscatto dell'anzianità pregressa (anteriore alla data di istituzione dell'Albo professionale) previsto dall'articolo 37 del Regolamento del soppresso Fondo, si poneva la questione se tale istituto continui a trovare applicazione successivamente al 31 dicembre 1997 e, in caso positivo, con quali modalità e come il riscatto dovesse essere operato.

Al riguardo il Ministero del Lavoro ha ritenuto che la facoltà di riscattare, ai fini del computo dell'anzianità pensionabile, i periodi di possesso della patente di spedizioniere doganale anteriore al 1° luglio 1965, in quanto "non più richiamata dalla legge n.230, sia venuta a cessare con la soppressione del Fondo".

Lo stesso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, cui era stata sottoposta la questione riguardante i soggetti che, per effetto della legge 16 luglio 1997, n. 230, di soppressione del Fondo previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali erano rimasti scoperti di tutela in materia di pensionamento di invalidità, ha espresso, nell'anno 2000, parere favorevole sull'applicabilità della normativa regolamentare in materia di pensionamento di invalidità degli iscritti al soppresso Fondo.

Il predetto Dicastero ha precisato, peraltro, che trattandosi di prestazioni ricomprese nell'ambito della tutela concessa alla categoria dal predetto provvedimento di legge, i relativi oneri finanziari devono trovare capienza negli stanziamenti

già iscritti nell'apposita gestione ad esaurimento istituita presso l'INPS.

A seguito di tale parere è stato riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità in favore di spedizionieri doganali, iscritti al Fondo alla data del 31-12-97, divenuti inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale in dipendenza di infortunio e malattia professionale.

In materia di perequazione automatica delle pensioni, si cita l'articolo 34 della legge 23-12-98 n. 448 il quale prevede che con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione della citata norma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Con decreto del 20 novembre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, la percentuale di variazione delle pensioni, per l'anno 2000, è stata stabilita in misura pari a + 1,6.

In occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2001 sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi per l'anno 2000.

L'articolo 77 della legge n.448/98, recante disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro, prevede che, per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a
favore del personale della Ferrovie dello Stato Spa
- Art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria per l'anno 2000), all'art.43, ha previsto la soppressione del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa ed ha dettato norme per la costituzione di un nuovo Fondo speciale pensionistico esclusivo dell'A.G.O. presso l'INPS.

Nel fare rinvio all'appendice per una disamina del quadro normativo di riferimento si ritiene utile precisare in sintesi quanto segue:

1. A decorrere dal 1° aprile 2000 è prevista l'iscrizione obbligatoria del personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. L'iscrizione nel predetto Fondo speciale determina la costituzione di una posizione previdenziale conforme all'anzianità assicurativa e contributiva vantata nel soppresso Fondo.
2. Sono a carico del nuovo Fondo speciale i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste e la normativa vigente presso il soppresso Fondo.

Al nuovo Fondo, che conserva le norme di finanziamento previgenti, affluiscono:

- a) i contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- b) i trasferimenti o versamenti previsti per la copertura degli oneri delle anzianità assicurative e contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
- c) le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo al 31.03.2000 che vengono riportate nella tabella che segue:

FONDO PENSIONI FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 MARZO 2000

ATTIVITA'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
IMPIEGHI DEL FONDO DI DOTAZIONE	214.521.826	FONDO DI DOTAZIONE	1.245.714.726
Depositi in c/c presso la Cassa Depositi e Prestiti	182.740.166		
Fondo Speciale per le Pensioni - Depositi in c/c	31.781.660		
CREDITI FF.SS. PER LASCITI	192.900		
Donazione Pisa	6.480		
Donazione Brambilla	33.600		
Fondo Umberto e Margherita	152.820		
CREDITI vs/ FF.SS PER SOMME CORRISPOSTE ALL'EX OPAFS	1.031.000.000		
CREDITI RISULTANTI DALLA GESTIONE DEL FONDO	3.682.004.121.701	DEBITI RISULTANTI DALLA GESTIONE DEL FONDO	3.682.004.121.701
<i>Crediti vs/Tesoro</i>	<i>2.814.234.146.592</i>	<i>Debiti vs/Tesoro</i>	<i>3.577.318.810.544</i>
Credito per contributo a pareggio disavanzo esercizio 1999	1.543.918.213.661	Debiti per anticipazioni di Tesoreria	3.552.535.376.485
Credito per contributo a pareggio disavanzo esercizio 2000	1.248.828.031.047	Debiti per regolarizzazioni pensioni ante 95	24.780.911.584
Crediti per parifiche esercizi precedenti da liquidare	21.487.901.884	Debiti per parifiche esercizi precedenti da liquidare	2.522.475
<i>Crediti vs/FF.SS S.p.a.</i>	<i>331.912.589.153</i>	<i>Debiti v/INPS</i>	<i>104.685.311.157</i>
Conguaglio contributi gennaio e febbraio 2000	392.762.233	Debiti per IRPEF su pensioni	104.685.311.157
Crediti per regolarizzazioni pensioni ante 95	24.780.911.584		
Crediti di finanziamento verso FF.SS	268.993.752.825		
Crediti per contributi legge n. 141/90	37.745.162.511		
<i>Crediti vs/INPS</i>	<i>535.857.385.956</i>		
Crediti per ritenute e contributi marzo 2000	152.029.378.325		
Disponibilità c/c tesoreria n. 20299 "FF.SS - Pagamento Pensioni"	383.828.007.631		
TOTALE	3.683.249.836.427	TOTALE	3.683.249.836.427

Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo di cui sopra restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del T.U. approvato con D.P.R. 29/12/1973 n. 1092, che utilizzerà le disponibilità del capitolo 1950 dello stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'anno 2000.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale è previsto entro due anni il trasferimento all'INPS del personale della Ferrovie dello Stato spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nel numero massimo di 250 unità, con oneri a carico dello Stato.

In sede di prima applicazione, i rapporti tra l'INPS e la Ferrovie dello Stato spa e gli altri enti ed amministrazioni interessati saranno regolati da apposite convenzioni volte a garantire la continuità delle funzioni.

La costituzione del Fondo di cui trattasi come risulta dalla relazione del Governo per la presentazione del disegno di legge finanziaria, ha inteso eliminare la situazione anomala, di una Società per Azioni che si è trovata ad esercitare un'attività pubblica, costituita dalla gestione di un fondo pensionistico obbligatorio esclusivo dell'A.G.O., determinatasi nel 1992, dopo la trasformazione dell'ex Ente Ferrovie dello Stato in FF.SS S.p.A.

Al Fondo speciale sovrintende un Comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

In sede di prima applicazione, i rapporti tra l'INPS e la Ferrovie dello Stato spa e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni volte a garantire la continuità delle funzioni.

In relazione al contenuto del predetto bilancio, con lettera del 17 maggio 2001 indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' stato precisato il comportamento che si intendeva tenere nell'acquisizione delle partite esposte tra le attività e le passività.

In particolare, poiche' nel bilancio in questione, tra l'altro, figurano:

- £ 331.912.589.153 a titolo di crediti del soppresso fondo nei confronti delle FF.SS. S.p.A.;
- £ 383.828.007.631 per disponibilità giacenti nel c/c di tesoreria n. 20299 intestato a FF.SS. per il pagamento pensioni;
- £ 3.552.535.376.485 per debiti per anticipazioni di tesoreria

e tenuto conto che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha impartito disposizioni per l'estinzione dei crediti di cui sopra unitamente alle giacenze del c/c intestato a FF.SS. a scomputo delle anticipazioni

di tesoreria per il pagamento delle pensioni, e' stato chiarito che l'Istituto avrebbe recepito nel proprio bilancio la somma algebrica delle partite per le quali è stata operata la compensazione.

Inoltre, per una questione di opportunità e per evitare interpretazioni distorte nella lettura dei dati di bilancio dell'INPS, e' stato precisato che il debito per anticipazioni di tesoreria relativo al soppresso Fondo pensioni - che trova comunque compensazione nei crediti verso lo Stato e nella somma algebrica delle restanti attività e passività - sarebbe stato esposto separatamente dal debito per anticipazioni di tesoreria dell'INPS.

Per la quota del debito in discorso pari ai crediti verso lo Stato, si è in attesa di conoscere le iniziative che verranno intraprese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in merito alla sistemazione della partita, che potrebbe avvenire anche per compensazione.

Infine, per quanto concerne il Fondo di dotazione del soppresso Fondo pensioni, pari a £ 1.245.714.726, per il quale la FF.SS. S.p.A. ha provveduto a dare disposizioni per il relativo versamento sul c/c intestato all'Istituto presso la Tesoreria Centrale, e' stato comunicato, ai Ministeri predetti che lo stesso verrà esposto tra i residui attivi per trasferimenti in conto capitale da parte di altri Enti del settore pubblico.

Considerato che i rapporti con lo Stato verranno tenuti, come al solito per il tramite della G.I.A.S., lo Stato patrimoniale alla data del 31 marzo 2000 recepito dall'I.N.P.S. risulta essere il seguente:

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL FONDO FERROVIE AL 1° APRILE 2000.

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Credito verso FS spa	182.740.166 31.781.660 6.480 33.600 152.820 1.031.000.000	1.245.714.726	
Credito verso GIAS per i disavanzi patrimoniali pregressi	1.543.918.213.661 1.248.828.031.047	2.792.746.244.708	Avanzo patrimoniale
			1.245.714.726
Crediti per prestazioni da recuperare verso il Tesoro per parifiche	21.487.901.884		Debiti del Fondo pensioni verso il Tesoro per il pagamento pensioni
			3.552.535.376.485 -331.912.589.153 -383.828.007.631
Crediti per i contributi di marzo 2000 verso FS spa	152.029.378.325		2.836.794.779.701
			Debiti per rate di pensione corrispondenti alle ritenute erariali di marzo non somministrate all'INPDAP
			104.685.311.157
			Debiti per pensioni da versare al Tesoro per parifiche
			2.522.475
			Fondo per oneri pensionistici presunti degli anni 1992-1995
			24.780.911.584
Totale	2.967.509.239.643	Totale	2.967.509.239.643

Ciò premesso Il bilancio consuntivo dell'anno 2000 del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie dello Stato s.p.a. si riassume in:

- ❖ 5.883 mld di ENTRATE
- ❖ 5.883 mld di USCITE
- ❖ 1 mld di AVANZO PATRIMONIALE

Prima di procedere alla illustrazione delle poste del bilancio del bilancio si riportano, nel prospetto che segue, in forma aggregata, i dati relativi ai valori economici delle entrate e delle uscite nonché la situazione patrimoniale all'inizio e alla fine dell'esercizio in esame.